

Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 43

(Licenziamento)

1. Il licenziamento è disposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.

2.

(ABROGATO)

(1)

3. In mancanza di diverse disposizioni contrattuali e salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 2118 del Codice civile il preavviso è di due mesi per i dipendenti appartenenti a qualifiche sino a quella di consigliere e di quattro mesi per i dipendenti appartenenti alle qualifiche di funzionario e dirigente.

4. Costituiscono giustificato motivo di licenziamento:

a) la perdita del godimento dei diritti civili e l'esclusione dall'elettorato attivo;

b) la perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesti per il posto ricoperto.

5.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 34/2002

2 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 34/2002